

**Legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 (BUR n. 103/2003)  
(Abrogata)**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11  
"CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI  
AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN  
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998,  
N. 112". E DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2002, N. 10  
"RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE PREVISTO  
DALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 13  
APRILE 2001, N. 11 "CONFERIMENTO DI FUNZIONI E  
COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN  
ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998,  
N. 112"" (1)**

Legge abrogata per effetto delle disposizioni dell'articolo 49, comma 1, lettera i bis) e lettera l) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

1() La legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 4/2004 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 6/2004). Il giudizio si è concluso con sentenza n. 429/2004 (G.U. 1<sup>a</sup> serie speciale n. 1/2005), con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato: non fondata la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 2, relativamente all'articolo 117, comma secondo, lettera s), in quanto la disposizione regionale non incide sulle attribuzioni dell'Ente Parco, previste e disciplinate dalla legislazione statale, e inammissibile la questione di legittimità della medesima disposizione regionale, in riferimento all'articolo 114, in quanto il tenore della norma impugnata esclude che la stessa imponga allo Stato il compimento di determinate attività.